



IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  
Prima Sezione Civile - Fallimentare

composto dai signori magistrati:

Dott. Giuseppe Campagna Presidente

Dott. Vincenza Bellini Giudice

Dott. Caterina Ascitutto Giudice estensore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. 4271/2012 R.G. promossa, (con ricorso ex art. 98 L.F. depositato in cancelleria in data 12.12.20120, ritualmente notificato al curatore fallimentare), da:

Equitalia Sud S.p.A. (già Equitalia E.TR. S.p.A.) C.F. e P.I. 11210661002, in persona dell'Amministratore Delegato dott. Benedetto Mineo, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Gallì ed elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via S. Anna, Il tronco, n. 105 presso lo studio dell'Avv. Davide Barillà;

- opponente -

contro

Curatela del Fallimento Impianti Elettrici Calabresi – IM. EL. CA Sas di Pagliaro Francesco con sede in Via Rausei Traversa Privata 0/A – Reggio Calabria (C.F. : 00092090802), in persona del Curatore, dott.ssa Alessandra De Simone Saccà, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente atto dall'Avv. Natale Polimeni del foro di Reggio Calabria (C.F. PLM NTL 69M20 H224I) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Reggio Calabria, alla Via Bruno Buozzi n. 4.;

- opposto -

OGGETTO: opposizione allo stato passivo.

\*\*\*\*\*

Con il presente ricorso ex art. 98-99 L.F., depositato in data 12.12.2012, Equitalia Sud S.p.A. proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento Impianti Elettrici Calabresi – IMELCA Sas, come risultante dal decreto del Giudice Delegato emesso in data 14.11.2012, impugnando quella parte del detto provvedimento con cui non veniva ammesso parte del credito, ovvero il credito portato dalla cartella esattoriale n. 094 2009 00044063 56 per un importo di € 695.571,77. Contestava la decisione del Giudice Delegato laddove aveva ritenuto di non ammettere detto importo sul presupposto che la cartella esattoriale in esame fosse stata annullata con sentenza n.

105/08/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, sentenza ritenuta dal GD ormai definitiva per estinzione del successivo giudizio di appello; l'opponente, invece, deduceva la non avvenuta estinzione del detto giudizio di appello e, per l'effetto, il carattere non definitivo della sentenza di primo grado.

Con comparsa di costituzione del 14.02.2013, si costituiva in giudizio la Curatela del Fallimento IMELCA Sas in persona del Curatore, dott.ssa Alessandra De Simone Saccà, impugnando e contestando il dedotto avversario, e chiedendo la conferma del provvedimento oggi impugnato.

Alla prima udienza del 10.04.2013, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione.

La questione controversa, e dirimente la presente controversia, riguarda la rilevanza della dichiarazione di Fallimento di un soggetto, parte di un giudizio tributario già pendente prima della sentenza di fallimento, e della necessità di un provvedimento del Giudice (tributario) che dichiari, con provvedimento ad hoc, l'interruzione del processo per intervenuto fallimento di una parte.

Si premette che la cartella insinuata al passivo del Fallimento (portante il credito insinuato al passivo e non ammesso) era stata impugnata dalla società in bonis davanti alla C.T.P. di Reggio Calabria con ricorso del 15.07.2009; giudizio definito con sentenza n. 105/08/10 del 19.02.2010, appellata dalla Agenzia delle Entrate con atto di appello notificato prima della sentenza di fallimento della società, sentenza emessa da questo tribunale in data 05.07.2011, ovvero dopo la notifica dell'appello, ma prima della costituzione in giudizio della società appellata.

La domanda del ricorrente si fonda sull'assunto per cui il giudizio di appello avverso la citata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale risulti allo stato ancora pendente e che, per l'effetto, la cartella esattoriale non sia stata annullata con sentenza definitiva; sostiene che a norma dell'art. 41 D. Lgs. n. 546/1992 l'interruzione del processo tributario operi esclusivamente in conseguenza di un provvedimento dichiarativo del Presidente della Sezione oppure della Commissione e che all'uopo non rilevi, per contro, la mera verifica dell'evento interruttivo; solo successivamente al deposito di tale ordinanza e/o decreto decorrerà il termine per la riassunzione del giudizio nei confronti del nuovo soggetto, ossia la Curatela fallimentare ed osserva che nel caso di specie, non essendo stato pronunciato alcuno dei sopra indicati provvedimenti, il giudizio di appello non può dirsi estinto per mancata riassunzione.

Detta tesi viene contestata dalla Curatela opposta, sull'assunto per cui se è vero che l'interruzione del giudizio tributario è prevista dagli artt. 40 e ss. D. Lgs. n. 546/1992 che dettano una disciplina in parte differente da quella contenuta nel codice di procedura civile, è, altresì, vero che a norma del comma 2 art. 1 D. Lgs. citato "i

*giudici tributari applicano le norme del suddetto decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”*; onde per tutte le ipotesi non espressamente contemplate dal suddetto testo normativo, deve trovare applicazione in via residuale la disciplina contenuta nel codice di rito.

Sostiene che la fattispecie per cui è causa presenta aspetti e peculiarità che il D. Lgs. n. 546/1992 non ha espressamente contemplato e per le quali, non trovandosi in quest’ultimo alcuna regolamentazione, occorre indiscutibilmente ricorrere alle disposizioni di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c.

Sulla questione si premette che è opinione condivisa quella per cui la detta norma di cui all’art. 299 c.p.c. disciplina un’ipotesi di interruzione automatica, operante dunque in via immediata e non già subordinatamente alla dichiarazione resa in giudizio che ha solo effetto dichiarativo.

Si rammenta che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell’art. 299 c.p.c. decorre dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza (cfr. Sent. Corte Cost. 6 luglio 1971, n. 159); ne consegue che tutte le volte in cui l’evento interruttivo colpisce una parte non ancora costituitasi in giudizio, l’interruzione spiega effetti a far data dalla conoscenza che ne abbia avuta l’altra parte. Pertanto, il *dies a quo*, per la decorrenza del termine di riassunzione, è da individuarsi nel giorno in cui la parte ha conoscenza della sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio della controparte. ( Cass. 28 febbraio 2008, n. 5245; Cass. 18306/07; Cass. 10706/06; Cass. 4725/06; Cass. 3661/01).

Pertanto, quando l’interruzione derivi dalla sentenza dichiarativa di fallimento della società convenuta, l’art. 299 c.p.c. (interruzione automatica) si applichi in luogo dell’art. 300 comma 4 c.p.c. (interruzione non automatica) perfino nell’ipotesi in cui risulti già dichiarata in giudizio la contumacia del fallito. ( sentenza del Tribunale di Terni del 21 febbraio 2011, secondo cui: *“In caso di intervenuto fallimento della parte contumace nel corso del giudizio non può trovare applicazione la disposizione dell’art. 300, c. 4, c.p.c., in quanto questa attiene a fattispecie di interruzione non automatica; diversamente, nella nuova fattispecie di interruzione automatica a seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento prevista dall’art. 43, comma 3, l. fall. deve trovare applicazione analogica la disciplina dettata per le altre ipotesi di interruzione automatica dell’art. 299 c.p.c., e dunque anche laddove la parte fallita sia stata dichiarata contumace”*).

Quanto sopra detto trova conferma nel novellato art. 43 legge fallimentare il quale introduce un’ipotesi di interruzione del giudizio automatica, come si desume dal tenore letterale della disposizione, e dalla ratio sottesa alla sua modifica.

Condiviso il principio generale per cui, nei casi di interruzione automatica del processo (e quindi anche nel caso di interruzione conseguente a sentenza dichiarativa del fallimento) il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo si è verificato, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, si deve ritenere che l'art. 43 comma 3 abbia introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento, ma nulla prevedendo per la riassunzione, si deve ritenere che continui a trovare applicazione l'art. 305 c.p.c. ed il *dies a quo* si identifica con il giorno in cui l'altra parte ha avuto conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento (cfr. Sent. Corte Cost. 21 luglio 2010, n. 261; Corte Cost. n. 17/2010).

Pertanto, premesso che l'apertura del fallimento determina l'automatica interruzione del processo ai sensi del nuovo art. 43 legge fallimentare che – non richiedendo ulteriori fatti per il prodursi dell'interruzione – comporta una deroga all'art. 300 c.p.c., si precisa che tale automatismo non riguarda tuttavia il termine per la riassunzione che decorre, infatti, dalla conoscenza dell'evento interruttivo, con ciò escludendosi eventuali dubbi di costituzionalità. (cfr. Trib. Modena, 20 gennaio 2012, n. 150).

In applicazione della richiamata disciplina, dunque, se la parte alla quale si riferisce l'evento interruttivo al momento del verificarsi di esso non si è costituita ed è ancora pendente il relativo termine, l'effetto interruttivo opera di diritto; se viceversa la parte è costituita a mezzo di difensore, l'effetto suddetto opera solo dopo la dichiarazione del difensore; se infine la parte è costituita personalmente, l'effetto si produce automaticamente dal momento del verificarsi dell'evento (art. 300 c.p.c.).

In materia di processo tributario il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, ripete sostanzialmente la disciplina dell'art. 300 c.p.c. ma non disciplina la distinta ipotesi di cui al cit. art. 299, cioè l'ipotesi nella quale l'evento interruttivo si produca in pendenza del termine per la costituzione della parte. La suddetta disposizione resta comunque applicabile D.Lgs. n. 546 del 1992, comma 2, ex art., così che deve concludersi al riguardo che, anche nel processo tributario, la morte o la perdita della capacità della parte successivamente alla notifica dell'atto di appello e durante il termine concesso per la costituzione nel relativo giudizio, comporta l'interruzione automatica del processo sin dal momento nel quale si è verificato l'evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbia avuto il giudicante. Occorre, però, esaminare la vera questione controversa, in quanto parte opposta sostiene che il procedimento tributario in oggetto deve ritenersi direttamente estinto perché non riassunto dall'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla legale conoscenza dell'evento interruttivo, (nella specie il fallimento della società contribuente) che essa ha inequivocabilmente avuto con il ricevimento della

comunicazione ex art. 92 L.F. che il Curatore ha inoltrato al creditore in data 05.08.2011.

Detta tesi non può però trovare condivisione non ritenendo questo Giudice che nel caso di specie l'effetto estintivo del processo possa effettivamente considerarsi già irrimediabilmente prodotto.

Il problema che a questo riguardo si pone ruota intorno all'interrogativo se il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, che disciplina la prosecuzione del processo tributario sospeso o interrotto, imponga sempre e necessariamente la pronuncia giudiziale del provvedimento di interruzione ai fini del decorso del termine per la riassunzione, nel qual caso nella vicenda in esame, non essendovi stato un siffatto provvedimento, l'estinzione non si sarebbe realizzata; ovvero se la citata norma debba ritenersi applicabile solo laddove sia necessario un provvedimento giudiziario di interruzione, mentre negli altri casi, in assenza di una disciplina specifica, sarebbe applicabile l'art. 305 c.p.c., con la conseguenza che nel caso di evento automaticamente interruttivo, come nella fattispecie in esame, il termine per la riassunzione decorrerebbe senz'altro dal momento nel quale la parte abbia avuto legale conoscenza dell'evento, secondo le indicazioni della Corte Costituzionale in ordine all'art. 305 c.p.c. (Corte Costituzionale sent. 6.7.1971, n. 159).

A questo riguardo, si rileva che nel processo ordinario, a fronte di eventi che determinano l'interruzione automatica ed immediata del processo, e altri eventi che invece quell'effetto interruttivo determinano solo dal momento della relativa dichiarazione, il termine per la riassunzione vien fatto decorrere dal legislatore, ex art. 305 c.p.c., dalla "interruzione", e pertanto nel primo caso avrà corso automaticamente ed immediatamente dal momento del verificarsi dell'evento interruttivo, indipendentemente da qualsiasi provvedimento del giudice, mentre nel secondo caso non potrà che decorrere dal provvedimento del giudice che dichiara l'interruzione del processo.

Nel processo tributario la disciplina della prosecuzione del processo non può ritenersi la stessa giacché anche se l'interruzione può realizzarsi nelle stesse forme alternative che sono state innanzi delineate con riferimento al processo ordinario di cognizione, la successiva fase della prosecuzione risulta espressamente disciplinata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, che sotto il generale ed omnicomprensivo titolo: "Ripresa del processo sospeso o interrotto", al secondo comma prevede la decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto sempre dal momento della "dichiarazione" dell'interruzione, e non dall'interruzione (come previsto dall'art. 305 c.p.c., per il processo civile ordinario), dovendosi conseguentemente concludere che nel processo tributario il provvedimento dichiarativo dell'interruzione è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione.

Sul punto si richiama il principio espresso dalla Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 21108 del 13/10/2011, secondo cui *“nel processo tributario il verificarsi della dichiarazione di fallimento della contribuente appellata, che intervenga prima della sua costituzione in giudizio ma in pendenza del termine previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 e art. 54, comma 1, determina l'interruzione automatica del processo e comporta, laddove la curatela non si sia costituita in giudizio e l'evento interruttivo non sia stato rilevato dal giudice, l'invalidità delle attività processuali eventualmente svolte nella ritenuta contumacia della parte, ma che il conseguente termine per la prosecuzione del giudizio deve ritenersi decorrere ex art. 43, comma 2, solo dal momento della comunicazione del provvedimento del giudice che abbia dichiarato l'interruzione del processo”*.

Nel caso di specie si deve prendere atto che detto provvedimento dichiarativo dell'evento interruttivo, da parte del Giudice tributario, non vi è stato onde non può ritenersi decorso il termine per la riassunzione del giudizio a seguito dell'interruzione dello stesso, onde il giudizio di appello, promosso dall'Agenzia delle Entrate contro la suddetta sentenza della C.T.P. di Reggio Calabria n. 105/08/10 del 19.02.2010, non può ritenersi estinto per mancata riassunzione nei termini di legge, e conseguentemente la detta sentenza di primo grado (che aveva accolto il ricorso per la parte non già oggetto di declaratoria di cessazione della materia del contendere, e conseguentemente annullato la cartella esattoriale *de qua*) non è definitiva, onde la presente pretesa creditoria dell'Equitalia è fondata, e il relativo credito va ammesso al passivo, con la riserva di cui all'art. 88 DPR 602/1973, da sciogliersi all'esito della definizione del detto giudizio tributario da ritenersi ancora pendente in grado di appello. Ne consegue la riforma del provvedimento del GD oggi impugnato nella parte in cui, tra l'altro, non ammetteva al passivo del fallimento la somma di € 695.571,77 portata dalla cartella 094 2009 00004406356; si evidenzia che la non ammissione dell'ulteriore somma di € 1.704,34 per spese di insinuazione non è oggetto della presente impugnazione onde si deve ritenere che la relativa statuizione di non ammissione è divenuta definitiva per mancata impugnazione.

Infine, per ciò che concerne la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite, si ritiene che in ossequio al principio della soccombenza le stesse vengono poste a carico della Curatela opposta e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, nella predetta composizione collegiale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 4271/2012 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da Equitalia Sud spa, con ricorso ex


artt.98-99 LF ritualmente notificato al curatore del Fallimento IMELCA s.a.s., disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:

- Accoglie il ricorso e per l'effetto ammette Equitalia Sud spa, con riserva, ex art. 88 DPR 602/1973, al passivo del Fallimento "IMELCA s.a.s." per la somma di € 695.571,77 in via privilegiata;
- Condanna la Curatela del Fallimento IMELCA s.a.s. al pagamento, in favore del ricorrente Equitalia Sud spa, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compenso oltre IVA e CPA come per legge;


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Calabria, in data 18.04.2013

Il Giudice relatore



Il Presidente



14p. 22-4-13

IL CASO.it